



# COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

**COPIA**

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE Ordinaria <input type="checkbox"/>	Prima convocazione <input checked="" type="checkbox"/>	Seduta <b>Pubblica</b>
Straordinaria <input checked="" type="checkbox"/>	Seconda convocazione <input type="checkbox"/>	
<b>n. 3 del 22/02/2019</b>	<b>OGGETTO: Affidamento riscossione coattiva della TA. RI. (Tariffa Rifiuti) annualità 2016, all'Agenzia delle Entrate (D.L. 193/2016, art 2) – Provvedimenti.</b>	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 17,18 nella sala Consiliare del Comune di Qualiano, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso notificato (prot. n.2119 del 15/02/2019) ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello risultano :

Sindaco: Raffaele De Leonardis: presente

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	Fele Rosalba	X		15	Liccardo Pasquale	X	
2	Basile Luigi	X		16	Odierno Giuseppina	X	
3	Marrazzo Donato	X					
4	Toti Vincenzo	X					
5	Cacciapuoti Antonio	X					
6	Onofaro Salvatore	X					
7	Iuffredo Angela	X					
8	Licciardiello Santolo		X				
9	Camerlingo Vincenzo	X					
10	Di Francesco Sabatino	X					
11	De Luca Ludovico	X					
12	Castaldo Antonio		X				
13	Fele Nunzia	X					
14	Marrazzo Domenico	X					

**Risultano presenti n.15 consiglieri su 17**

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Maria Luisa Dovetto

**Si passa al punto n.3 di cui all'o.d.g. :** Affidamento riscossione coattiva della TA. RI. (Tariffa Rifiuti) annualità 2016, all'Agenzia delle Entrate (D.L. 193/2016, art 2) – Provvedimenti.

Relaziona il Sindaco.

Il Consigliere Marrazzo Domenico preannuncia voto contrario.

**Visti** gli interventi dei consiglieri comunali iscritti a parlare, di cui alla registrazione agli atti della Segreteria Generale;

**Il Presidente** a questo punto pone la proposta in votazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta di deliberazione allegata alla presente;

**Visti** i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D.lgs 267/2000.

**Con voti** favorevoli n.10

Su n.15 Consiglieri Comunali presenti e votanti

**Contrari** n.5 (De luca- Fele Nunzia- Marrazzo Domenico- Liccardo- Odierno).

### **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta di delibera in allegato alla presente.

Si passa all'approvazione per l'immediata eseguibilità della delibera approvata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con voti** favorevoli n.10

Su n.15 presenti e votanti

**Contrari** n.5 (De luca- Fele Nunzia- Marrazzo Domenico- Liccardo- Odierno).

### **DELIBERA**

**Di approvare** l'immediata eseguibilità della delibera in esame.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**SETTORE 8 – TRIBUTI**  
**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

**OGGETTO: Riscossione Coattiva TARI 2016 : delega delle funzioni e delle attività all'Agenzia Entrate - Riscossione**

**PREMESSO CHE**, in generale:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della Costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- gli artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali";
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

**PREMESSO CHE**, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt. 52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un'esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: "...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
  1. i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
  2. gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3. la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4. le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

**VALUTATO COME** il sistema della riscossione in Italia, se visto nel quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferire una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale: in particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso, che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- **un primo momento, nel 2005**, ha portato alla nascita, in data 1° aprile 2006, dell'attuale Gruppo Equitalia, che rappresenta il primo sistema di riscossione nazionale sotto il "controllo pubblico": dai 38 (trentotto) Concessionari, competenti in un determinato territorio che svolgevano il proprio ruolo anche con modalità operative diverse, ai 16 (sedici) Agenti della riscossione;
- **un secondo momento, nel 2010**, ha consentito di far confluire dal 1° gennaio 2012 i 16 (sedici) Agenti della riscossione in tre società: Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA ;
- **un terzo momento** è quello che ha portato in data 17 febbraio 2016, alla costituzione di un'unica società Equitalia Servizi di riscossione S.p.A, a seguito di fusione delle tre precedenti, nella quale sono state concentrate le attività di tutti gli Agenti della riscossione.

**RICHIAMATO** l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che "a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate";

**TENUTO CONTO CHE** l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui

all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;

- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
- per quanto concerne la riscossione del territorio della Regione Sicilia la competenza è demandata alla Società Riscossione Sicilia;

#### **RICHIAMATO inoltre:**

- il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, il quale stabilisce, con riferimento ad "Agenzia delle entrate - riscossione" che "l'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- l'art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: "In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore";

- l'art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l'entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017; TENUTO CONTO, altresì, che a mente dell'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n.193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – riscossione;

**PRESO ATTO** che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013;

**CONSIDERATO CHE** dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;

**CONSIDERATA** la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata e integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n. 218;

**CONSIDERATO E PRESO ATTO CHE** attualmente il comune di Qualiano gestisce le entrate tributarie e patrimoniali in riscossione ordinaria con indirizzi di anno in anno adottati dalla Giunta Comunale sulla base di proroghe di un contratto principale di data 29.11.1999 rep.940, per le motivazioni tutte contenute nelle successive Delibere di Giunta Comunale (n. 91/2016, n. 143/2017, n. 63/2018) susseguitesi nel tempo che qui si richiamano anche se non materialmente allegate e dei ruoli, entro gli specifici limiti posti dall'atto di indirizzo, sulla base di specifiche determinazioni dirigenziali del responsabile del settore che stabiliscono, altresì, il compenso dovuto in linea con quello applicato dall'Agenzia delle Entrate servizio di riscossione;

#### **ATTESO CHE**

- in data 29.11.2018 la Giunta nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di *riscossione ordinaria e straordinaria delle entrate comunali*, forniva il seguente atto di indirizzo e precisamente : *“garantire la continuità della riscossione ordinaria delle entrate comunali fino al 30.6.2019 e della riscossione coattiva, limitatamente all'IMU 2011, fino al 31.12.2018 attraverso il soggetto attualmente affidatario del servizio”*, di cui al contratto REP 940/99 e fino al 30.06.2019 e limitando la riscossione coattiva alla voce “IMU 2011”;
- attualmente il Comune di Qualiano non ha in affidamento la riscossione coattiva, se non per quanto contenuto nel deliberato dell'atto di Giunta n. 265/2018 e delle sanzioni al Codice della strada affidate a “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 225 del 2016;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente

- si intende, in questa sede affidare l'attività di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

**CONSIDERATO CHE** la gestione diretta della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, la quale dovrebbe avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011 per il tramite dell'ingiunzione fiscale, non sia al momento sempre possibile, sia per la mancanza all'interno dell'Ente delle necessarie dotazioni umane e strumentali, sia anche per la mancanza all'interno del Comune della figura dell'ufficiale della riscossione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, necessaria per determinati adempimenti connessi alle procedure esecutive e sia per la complessità della gestione delle procedure esecutive e cautelari conseguenti all'ingiunzione fiscale;

**VALUTATO CHE** l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;

**TENUTO CONTO** che gli oneri, per compensi e spese, per l'attività di riscossione coattiva sono in ogni caso riconosciuti dall'art. 17 del D.lgs. 112/1999, come sostituito dall'art. 9 del d.lgs. 159/2015, agli agenti della riscossione per l'attività di riscossione coattiva e confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione;

**CONSIDERATO** altresì che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.lgs. 46/1999 e del D.lgs. 112/1999 e dei correlati regolamenti attuativi, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative;

**RITENUTO** pertanto - in attesa dell'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione della riscossione ordinaria e coattiva dei ruoli delle entrate del Comune di Qualiano - **di delegare le funzioni, per quanto occorra, ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva TARI ANNO 2016 di questo Comune** al soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale **“Agenzia delle entrate – Riscossione”**, previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016;

**DATO ATTO CHE** la presente deliberazione sostituisce qualunque altro precedente atto con essa confliggente ed è in linea con quanto già anticipato e contenuto nella deliberazione di GC n. 265 dello scorso 29.11.2018;

**RESI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del sottoscritto Responsabile del servizio finanziario;

**VISTO** il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale delle “attività di accertamento,

liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate” a decorrere dal 1° luglio 2017;

**VISTO** l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

**VISTO:**

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.lgs. 118/2011;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate;

**VISTO** lo Statuto comunale adottato e particolarmente le materie di competenze del Consiglio comunale;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

**DI DELEGARE** le funzioni, per quanto occorra, ed affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, le attività relative alla riscossione coattiva del ruolo TARI 2016, al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale “Agenzia delle Entrate – Riscossione” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225;

**DI DARE ATTO** che, in particolare, le entrate oggetto dell'affidamento di cui al punto 1 precedente sono le seguenti:

- ruolo coattivo TARI 2016

**DI DARE ATTO E RICONOSCERE** che la predetta attività è e sarà regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia ed in particolare Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dalle altre norme che disciplinano l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo, non risultando pertanto, in tale ipotesi necessaria la stipulazione della Convenzione e risultando sufficiente ai fini dell'affidamento l'assunzione della successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

**DI STABILIRE** che il Servizio finanziario, per quanto di propria competenza e previo potenziamento della dotazione organica, effettuerà una costante azione di monitoraggio dell'andamento dell'attività di riscossione oggetto del presente affidamento segnalandone i risultati a questo consiglio comunale per il controllo strategico;

**DI STABILIRE** che il presente affidamento della riscossione coattiva tari 2016 resta valido comunque solo fino alla eventuale ed espressa deliberazione del Consiglio Comunale di cessazione e revoca dell'affidamento dell'attività all'Agenzia delle Entrate – Riscossione intervenuta in caso di rilevata e grave inadeguatezza dell'attività medesima, stabilendo altresì, in tale caso, che provvederà, ove necessario, alla conseguente deliberazione di revoca dell'atto ad adottarsi;

**DI DARE MANDATO** ai competenti funzionari e uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente, in particolare di trasmettere la presente deliberazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione.



**DI DARE ATTO CHE** l'attuale affidamento, pur avendo rilevanza contabile per l'Ente, non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione del carico del ruolo consegnato dall'ufficio tributi che provvederà all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria con apposito atto gestionale;

**DI DICHIARARE** la deliberazione ad adottarsi immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma D. Lgs 267/2000

**L'ASSESSORE ALLE FINANZE E  
TRIBUTI**

Sindaco

Dr. Raffaele De Leonardis

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TRIBUTI**  
Salvatore Panico



**Parere di Regolarità Tecnica - ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime sul presente atto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne attesta la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualiano, 20.02.2019

**Il Responsabile del Servizio**  
Salvatore Panico

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'SP' or similar, written over the printed name.

OGGETTO: Affidamento riscossione coattiva della  
TA. RI. (Tariffa Rifiuti) annualità 2016, all'Agazia delle Entrate (D.L.  
193/2016, art 2) – Provvedimenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO  
f.to: Arch. **Salvatore Onofaro**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dr.ssa Maria Luisa Dovetto

PER COPIA CONFORME: 8 MAR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Maria Luisa Dovetto



Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d.  
lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

8 MAR. 2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.03.2019;

[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.  
134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to: Dr.ssa De Rosa Maddalena

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dr.ssa Maria Luisa Dovetto